



Comune di Cervasca

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.48

OGGETTO:

**DELIBERAZIONE IN VIA RICOGNITORIA DEL FONDO PER LA
PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE COMUNALE NON DIRIGENTE PER
GLI ANNI 2010 - 2019 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI**

L'anno **duemilaventi** addì **ventitre** del mese di **marzo** alle ore dodici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GARNERONE Enzo - Sindaco	Sì
2. PAROLA Massimo - Vice Sindaco	Sì
3. BENESSIA Daniela - Assessore	Sì
4. BELTRITTI Dario - Assessore	Sì
5. MARTINI Nadia - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste la Dott.ssa VALACCO Susanna, Segretario.

Il Sig. GARNERONE Enzo, Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 1 e 2 del D.L. 16/2014 convertito nella legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 *“le regioni, le province ed i comuni che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa decentrata sono obbligati a recuperare integralmente ,a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”* che *“Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”*

VISTA la Circolare dei Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e dell'economia e delle Finanze n.60 del 12.5.2014 relativa alle modalità attuative dell'articolo 4 del sopra citato D.L. 6 marzo 2014, n.16;

VISTA la Delibera della Conferenza Unificata in data 10 Luglio 2014 che fornisce indicazioni applicative in materia di trattamento accessorio del personale degli enti locali;

VISTO il parere della SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA n. 224 del 25 giugno 2015;

DATO ATTO CHE, in applicazione dell'articolo 4 del d.l. 16/2014, gli enti locali hanno l'obbligo di verificare, fermi i termini di prescrizione legale ai fini del recupero, se i propri fondi incentivanti siano stati costituiti correttamente, nel rispetto dei limiti finanziari derivanti da norme di legge o contrattuali;

Considerato inoltre che gli stessi enti devono verificare anche l'utilizzo delle somme dei fondi nel corso degli anni e nel caso in cui questo risulti non corretto, verificare se sia possibile avvalersi di quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 16 del 2014 convertito nella legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68;

PRESO ATTO CHE tali verifiche e azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del d.l. 16/2014, convertito nella legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

RICHIAMATO l'Art. 2946 del Codice Civile che in tema di prescrizione ordinaria definisce che *“Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni “ e pertanto la verifica si è incentrata sui 10 anni precedenti periodo 2010-2019;*

DATO ATTO CHE è stato dato alla società Dasein di Torino l'incarico di effettuare un controllo di legge sul fondo della produttività dal 1998 al 2019 soprattutto in vista delle nuove assunzioni al fine di avere una base corretta da cui partire e che sono state prese in considerazione, a tale fine, le determinazioni di costituzione del fondo per la produttività del personale dagli anni dal 2010 al 2019,

DATO ATTO CHE il Comune di Cervasca ha rispettato il patto di stabilità e/o pareggio di bilancio interno per il periodo 2010-2019, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

VISTA la relazione di accompagnamento al Fondo presentata dalla società Dasein in data 16.03.2020 ns. prot. n. 2292 del 18/03/2020 conclusiva dell'attività di ricognizione sui Fondi per gli anni dal 2010 al 2019 che evidenzia una serie di errori sui fondi di contrattazione dell'ente dovuti a discordanti interpretazioni succedutesi e stratificate negli anni;

VERIFICATO CHE in seguito alla revisione straordinaria dei fondi per gli anni 2010-2019, come da relazione allegata (all. n.1), l'importo corretto delle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità da comprendere nel fondo per la produttività per il personale dipendente del Comune di CERVASCA:

- nell'anno 2010 ai sensi dell'art. 31 comma 2 del CCNL 22.1.2004 risulta essere pari ad € **31.812,57**;
- nell'anno 2011 ai sensi dell'art. 31 comma 2 del CCNL 22.1.2004 risulta essere pari ad € **31.812,57**;
- nell'anno 2012 ai sensi dell'art. 31 comma 2 del CCNL 22.1.2004 risulta essere pari ad € **31.812,57**;
- nell'anno 2013 ai sensi dell'art. 31 comma 2 del CCNL 22.1.2004 risulta essere pari ad € **31.812,57**;
- nell'anno 2014 ai sensi dell'art. 31 comma 2 del CCNL 22.1.2004 risulta essere pari ad € **31.812,57**;
- nell'anno 2015 ai sensi dell'art. 31 comma 2 del CCNL 22.1.2004 risulta essere pari ad € **31.812,57**;
- nell'anno 2016 ai sensi dell'art. 31 comma 2 del CCNL 22.1.2004 risulta essere pari ad € **31.812,57**;
- nell'anno 2017 ai sensi dell'art. 31 comma 2 del CCNL 22.1.2004 risulta essere pari ad € **31.812,57**;
- nell'anno 2018 ai sensi dell'art. 67 c.1 e 2 del CCNL 21.5.2018 risulta essere pari ad € **33.512,14**;
- nell'anno 2019 ai sensi dell'art. 31 comma 2 del CCNL 22.1.2004 risulta essere pari ad € **34.996,68**;

VERIFICATO CHE in seguito alla revisione straordinaria dei fondi per gli anni 2010-2019, come da relazione allegata (all. n.1), l'importo corretto delle voci variabili di cui all'art. 67 comma 3 (ex art. 31 comma 3 CCNL 22.1.2004) da comprendere nel fondo per la produttività per il personale dipendente del Comune di CERVASCA:

- l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2010 risulta pari ad € 6.212,32;
- l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2011 risulta pari ad € 8.782,40;
- l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2012 risulta pari ad € 14.082,40;
- l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2013 risulta pari ad € 11.582,40;
- l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2014 risulta pari ad € 8.982,40;
- l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2015 risulta pari ad € 11.438,57;
- l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2016 risulta pari ad € 11.329,82;

- l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2017 risulta pari ad € 11.721,22;
- l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2018 risulta pari ad € 9.623,00;
- l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2019 risulta pari ad € 9.623,00;

CONSIDERATO che in esito alla revisione straordinaria dei fondi per gli anni 2010-2019:

- il totale del fondo revisionato per l'anno 2010 è pari ad Euro 38.024,89, mentre era stato definito dall'ente in Euro 37.080,28.
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 9 comma I. DL 78/2010 convertito con modificazioni, nella legge n. 122/2010) per l'anno 2011 tolte le eventuali decurtazioni per il superamento del valore del 2010 e gli importi eventuali per le cessazioni è pari ad Euro 37.994,97 mentre era stato definito dall'amministrazione in Euro 40.280,36.
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 9 comma I. DL 78/2010 convertito con modificazioni, nella legge n. 122/2010) per l'anno 2012 tolte le eventuali decurtazioni per il superamento del valore del 2010 e gli eventuali importi per le cessazioni è pari ad Euro 43.294,97 mentre era stato definito dall'amministrazione in Euro 45.580,28.
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 9 comma I. DL 78/2010 convertito con modificazioni, nella legge n. 122/2010) per l'anno 2013 tolte le eventuali decurtazioni per il superamento del valore del 2010 e gli eventuali importi per le cessazioni è pari ad Euro 40.794,97 mentre era stato definito dall'amministrazione in Euro 43.078,46.
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 9 comma I. DL 78/2010 convertito con modificazioni, nella legge n. 122/2010) per l'anno 2014 tolte le eventuali decurtazioni per il superamento del valore del 2010 e gli eventuali importi per le cessazioni è pari ad € 40.794,97 mentre era stato definito dall'amministrazione in Euro 41.737,14;
- Il totale del revisionato per l'anno 2015 è pari ad Euro 43.251,14 mentre era stato definito dall'amministrazione in Euro 43.036,46 (incluse le voci delle somme di cui dell'art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992)
- il totale del fondo revisionato (incluse le voci non soggette al blocco in base alla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 all'art. 1 comma 236) per l'anno 2016 tolte le eventuali decurtazioni per il superamento del valore del 2015 e gli eventuali importi per le cessazioni è pari ad Euro 43.142,39 mentre era stato definito dall'amministrazione in Euro 43.036,46;
- il totale del fondo revisionato (incluse le voci non soggette al blocco in base al D. Lgs. 75 del 25 maggio 2017, all'art. 23 comma 2) per l'anno 2017 tolte le eventuali decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad Euro 43.505,39 mentre era stato definito in € 43.399,46
- il totale del fondo revisionato (incluse le voci non soggette al blocco in base al D. Lgs. 75 del 25 maggio 2017, all'art. 23 comma 2) per l'anno 2018 tolte le eventuali decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad Euro 43.135,14 mentre era stato definito in € 45.196,36;

- il totale del fondo revisionato (incluse le voci non soggette al blocco in base al D. Lgs. 75 del 25 maggio 2017, all'art. 23 comma 2) per l'anno 2019 tolte le eventuali decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad Euro 44.619,68 mentre era stato definito in € 46.384,36;

RITENUTO di procedere al ricalcolo delle somme che sono state determinate per gli anni 2010-2019 come differenza tra l'importo del fondo costituito dall'ente e l'importo come ricostruito, includendo anche la somma dello 0,2% del monte salari 2001 art. 32 c. 7 CCNL 22.1.2004 utilizzata impropriamente per gli anni 2010-2017, al netto di eventuali economie registrate nel relativo anno;

CONSIDERATO CHE, a seguito di quanto sopraindicato, sono state calcolate le somme quantificate e conseguentemente erogate che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, pari ad € **13.773,23** a causa di errata costituzione.

Dato atto che le disposizioni normative prevedono che, qualora gli enti, verificando i vincoli finanziari, riscontrino un'errata quantificazione in eccesso dei fondi, dovranno procedere al recupero di tale eccedenza negli anni successivi, inviando entro il 31 maggio dell'anno successivo una relazione tecnico finanziaria, conforme a quella che deve essere predisposta per i contratti decentrati integrativi, seguendo quanto precisato dalla Ragioneria generale dello Stato nella Circolare 25/2012. La norma inoltre aggiunge che *"Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è corrispondentemente incrementato."*

Visti i chiarimenti contenuti nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2014, vistata dalla Corte dei Conti il 5 settembre 2014, in merito alle modalità attuative dell'articolo 4 del d.l. 16/2014;

Visto il parere della Corte dei Conti della Sezione di Controllo del Piemonte n. 182/2019;

Richiamato che il Comune di CERVASCA ha sempre stato rispettato il Patto di Stabilità (o Pareggio) e la vigente disciplina in materia di spese e assunzione del personale per gli anni 20010-2019;

Richiamato in particolare il secondo comma del riferito art. 4 del d.l. n. 16 del 2014, al fine di recuperare le risorse per la contrattazione integrativa costituite complessivamente in eccesso rispetto a quanto previsto dal CCNL o in violazione di norme di finanza pubblica, introduce una disciplina di maggior favore per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno (o pareggio di bilancio successivamente), permettendo di compensare le somme da recuperare anche attraverso l'utilizzo dei risparmi derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa (indicate al secondo e terzo periodo dell'esposto comma 1 dell'art. 4), nonché di quelli discendenti dai piani di razionalizzazione delle spese previsti dall'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011.

Preso atto che il legislatore ha introdotto in seguito ulteriori facoltà per il recupero delle predette somme, permettendo, da un lato, una proroga quinquennale del percorso di recupero (art. 1, comma 15-quater, del decreto-legge n. 244/2016, convertito dalla legge n. 19/2017) e, dall'altro, consentendo la possibilità di utilizzare i risparmi conseguiti (e certificati dall'organo di revisione) dalla riduzione delle dotazioni organiche dirigenziali o dal mancato utilizzo o differimento, totale o parziale, delle capacità assunzionali concesse dalla legge (art. 1, commi 221, 226 e 228, della legge n. 208/2015 e successive norme che sono entrate in vigore). In particolare, l'art. 1, comma 226 della legge n. 208/2015, permette alle regioni ed agli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica (non solo quelli prescritti dal precedente patto di stabilità interno, oggi saldo finanza pubblica, ex art. 1, commi 463 e seguenti, legge n. 232/2016) di

compensare le somme da recuperare anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del precedente comma 221 (riduzione della dotazione organica dei dirigenti) e dall'applicazione del successivo comma 228, in entrambi i casi previa certificazione dell'organo di revisione. L'art. 1, commi 226 e 228, della legge n. 208/2015, pertanto, ampliando lo spettro delle risorse destinabili al recupero dei fondi per la contrattazione integrativa costituiti in eccesso in anni precedenti, impone, all'ente locale che intenda avvalersi di tale facoltà, di rivedere il piano triennale dei fabbisogni del personale. Pertanto, in aderenza alla ratio legis (che è quella di recuperare risorse finanziarie nei limiti di quanto erogato impropriamente in eccesso in anni precedenti), il plafond di spesa annuale destinato alle assunzioni può essere, in tutto o in parte, utilizzato per il ripiano dei fondi per la contrattazione integrativa costituiti in eccesso. L'eventuale residua quota continua, invece, a poter finanziare assunzioni di personale, nel medesimo esercizio o in anni successivi (in quest'ultimo caso, nei limiti temporali delle facoltà di utilizzo dei c.d. "resti").

Richiamata la Delibera del Fabbisogno 2020-2022 n. 47 del 23/3/2020 nella quale vengono indicati resti assunzionali per € 22.874,11 relativi a cessazione intercorse tra il 2014 e 2019;

Ritenuto di procedere in sede di autotutela ad applicare quanto previsto dal comma 1 e 2 dell'art.4 del D.L. 16/2014 tramite il recupero della somma complessiva € 13.773,23 **senza che ciò comprometta le nuove assunzioni anno 2020**, nella seguente modalità:

attraverso l'utilizzo del comma 2 dell'art.4 del D.L. 16/2014 tramite i risparmi effettivamente derivanti dal mancato utilizzo o differimento, totale o parziale, delle capacità assunzionali concesse dalla legge. In particolare tali somme saranno sottratte dai "resti" e "spazi assunzionali" al momento quantificati in € 22.874,11, lasciando dunque un residuo di "spazi assunzionali" pari ad € 9.100,88, demandando a successiva modifica con apposito atto il Piano dei Fabbisogni 2020-2022

RICHIAMATI:

l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

l'art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs n. 446/1997;

l'art. 92, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 163/2006;

gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

gli artt. 5, 15, 17 e 18 del C.C.N.L. 1.4.1999 e successive modifiche ed integrazioni;

il CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009 e 21.5.2018;

l'art. 33, comma 4 del D.L. n. 185/2008;

gli artt. 18, 19 e 31 del D.lgs 150/2009;

L'art. 4 del D.lgs 16/2014;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnico-contabile della proposta di deliberazione, reso ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti acquisito in data 23/3/2020;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la ricostruzione in via ricognitoria del fondo per la produttività del personale per gli anni 2010/2019.
2. **DI DARE ATTO CHE** in seguito a detta deliberazione, viene accertato che sono state previste negli anni somme che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva per un importo pari ad € **13.773,23**, che dovranno essere recuperate;
3. **DI PROCEDERE** in sede di autotutela ad applicare quanto previsto dal comma 1 e 2 dell'art.4 del D.L. 16/2014 tramite il recupero della somma complessiva € **13.773,23** attraverso l'utilizzo del comma 2 dell'art.4 del D.L. 16/2014 tramite i risparmi effettivamente derivanti dal mancato utilizzo o differimento, totale o parziale, delle capacità assunzionali concesse dalla legge. In particolare tali somme saranno sottratte dai "resti" e "spazi assunzionali" al momento quantificati in € 22.874,11, lasciando dunque un residuo di "spazi assunzionali" pari ad € 9.100,88, demandando a successiva modifica con apposito atto il Piano dei Fabbisogni 2020-2022;
4. **DI ESPRIMERE** indirizzo operativo affinché la delegazione di parte Pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente tenga conto di quanto sopra per la costituzione del fondo per la produttività del personale di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all'anno 2020 e successivi, destinando al recupero di cui al precedente punto n. 1 in modo da avviare sin da subito il recupero della somma complessiva;
5. **DI DEMANDARE** al competente Responsabile di Settore Ragioneria e Personale ciascuno per le proprie competenze la predisposizione e la trasmissione (entro il 31 maggio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale;
6. **DI TRASMETTERE** la presente al Revisore dei Conti ;
7. **DI TRASMETTERE** la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.

Successivamente,

La Giunta Comunale

Stante l'urgenza di provvedere

Visto l'art. 134 – IV comma – del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
F.to: GARNERONE Enzo

L'ASSESSORE COMUNALE
Firmato Digitalmente
F.to: PAROLA Massimo

IL SEGRETARIO
Firmato Digitalmente
F.to: Dott.ssa VALACCO Susanna

Per copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Cervasca, 27-mar-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VALACCO Susanna